



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6853

Seduta del 02/08/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO (DI SEGUITO OI) PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE I AZIONE 8.2.6 "CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA E DIFFUSIONE DEI PRINCIPALI DISPOSITIVI DISPONIBILI" A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE LOMBARDIA FSE 2014-2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

La Dirigente Brunella Reverberi

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020, approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final, nonché le relative modifiche, approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833, con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048, con Decisione del C(2020)7664 del 9 novembre 2020 e con Decisione C(2021)8340 del 15 novembre 2021;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 207/2015;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi al fine di affrontare il problema della disoccupazione ed a incentivare la competitività e la crescita economica;
- la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione C (2014)8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione in data 8 febbraio 2018;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 3 europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014- 2020, aggiornato con Decreto n. 18420 del 23/12/2021;

RICHIAMATI:

- gli articoli del Regolamento (UE) n.1303/2013 e in particolare:
 - l'art. 2, punto 18), definisce Organismo intermedio *“qualsiasi Organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o di certificazione, o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”*;
 - gli artt. 72, 73, 74 e 122 delineano i principi generali dei sistemi di gestione e controllo e le responsabilità degli Stati membri;
 - gli art. 123 e 124 definiscono la procedura di designazione delle Autorità dei Programmi, e l'Allegato XIII reca i criteri di designazione delle Autorità del Programma;
 - l'art. 123 paragrafo b) statuisce che gli accordi tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi siano formalmente registrati per iscritto;
 - l'art. 125 definisce le funzioni dell'Autorità di gestione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44 n *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”* che norma le disposizioni per la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione;

VISTA la DGR n. 6202 del 28/03/2022, avente ad oggetto il VI Provvedimento organizzativo 2022, con cui la Dott.ssa Brunella Reverberi è stata nominata, tra l'altro, Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020;

CONSIDERATO:

- che il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (POR FSE) prevede un Asse prioritario (Asse I) declinato in obiettivi specifici e linee d'azione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- che per dare piena attuazione agli obiettivi e alle misure volte di sviluppo economico del tessuto produttivo lombardo, è stato sottoscritto, tra Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, l'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo;
- che il suddetto Accordo, con scadenza attuale al 31.12.2023, costituisce un'importante esperienza di collaborazione istituzionale, dimostratasi nel tempo una buona prassi di governance territoriale per lo sviluppo di una strategia condivisa in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del sistema imprenditoriale ed economico lombardo nel suo insieme;
- che, inoltre, il Programma Regionale di Sviluppo XI Legislatura, approvato il 10 luglio 2018 con DCR n. XI/64, prevedeva, tra le priorità regionali in tema di sviluppo economico e competitività, la valorizzazione del *"partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema lombardo delle Camere di Commercio, attraverso l'Accordo di programma pluriennale per la competitività"*;
- che Unioncamere Lombardia è un organismo pubblico con personalità giuridica di diritto privato, che non persegue scopi di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione;
- che la missione di Unioncamere Lombardia è quella di consolidare politiche favorevoli alla crescita delle imprese, promuovere e sostenere lo sviluppo del tessuto economico lombardo attraverso l'azione delle Camere di Commercio;
- che, in armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Lombardia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerale e assicura il coordinamento dei rapporti con Regione Lombardia;
- che, in particolare, ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere Lombardia promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Lombardia per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione;
- inoltre, che Unioncamere Lombardia promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con Regione Lombardia e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la nota protocollo E1.2022.0288496 del 27/07/2022 con la quale l'AdG POR FSE ha disposto l'avvio delle attività atte ad individuare Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e la predisposizione dello schema di convenzione per la delega a Unioncamere quale Organismo Intermedio, nel quale definire lo svolgimento di determinati compiti tra quelli indicati all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

PRESO ATTO che, con propria nota URDCC_L 01 - REG. UCLRP - PROTOCOLLO 0006346/U DEL 28/07/2022 (Protocollo regionale E1.2022.291895 del 29/7/2022), Unioncamere Lombardia trasmetteva a Regione Lombardia la documentazione necessaria per le verifiche, da parte dell'Autorità di Gestione, circa il possesso dei requisiti ai fini della delega di funzioni di Organismo Intermedio in relazione a modello organizzativo, soggetto responsabile della struttura, uffici e funzionari coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, modalità per garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni nella selezione delle operazioni;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 123 punto 6) del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo Intermedio deve avvenire sotto la responsabilità del RdA, previa verifica, da parte dell'Autorità di Gestione, del possesso dei requisiti occorrenti per lo svolgimento delle funzioni delegate;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione di delega, così come formulato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la Legge regionale n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Per tutto quanto detto in premessa e **con votazione unanime** espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, così come formulato all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da



Regione Lombardia

LA GIUNTA

stipularsi tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, finalizzato alla delega della funzione di Organismo Intermedio in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

2. di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dalla Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e dal soggetto firmatario individuato da Unioncamere Lombardia;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale del POR FSE 2014-2020 www.fse.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA DELEGA DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO (DI SEGUITO OI) PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE I, AZIONE 8.2.6 "CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA E DIFFUSIONE DEI PRINCIPALI DISPOSITIVI DISPONIBILI", A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE LOMBARDIA FSE 2014-2020

REGIONE Lombardia (C.F. 80050050154) rappresentata da _____, Dirigente, in qualità di Autorità di Gestione (di seguito anche "AdG") del POR FSE 2014-2020

E

UNIONCAMERE LOMBARDIA (di seguito "Unioncamere"), (C.F. 03254220159) nella persona del Direttore Operativo pro-tempore _____, domiciliato presso la sede dell'Ente

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020, approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final, nonché le relative modifiche, approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833, con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048, con Decisione del C(2020)7664 del 9 novembre 2020 e con Decisione C(2021)8340 del 15 novembre 2021;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 207/2015;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "*fondi SIE*");
- L'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "*i Fondi SIE*") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi al fine di affrontare il problema della disoccupazione ed a incentivare la competitività e la crescita economica;
- La Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione C (2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione in data 8 febbraio 2018;

- Il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 3 europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*";
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014- 2020, aggiornato con Decreto n. 18420 del 23/12/2021.

RICHIAMATI:

- Gli articoli del Regolamento (UE) n.1303/2013 e in particolare:
 - l'art. 2, punto 18), definisce Organismo intermedio "*qualsiasi Organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o di certificazione, o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni*";
 - gli artt. 72, 73, 74 e 122 delineano i principi generali dei sistemi di gestione e controllo e le responsabilità degli Stati membri;
 - gli art. 123 e 124 definiscono la procedura di designazione delle Autorità dei Programmi, e l'Allegato XIII reca i criteri di designazione delle Autorità del Programma;
 - l'art. 123 paragrafo b) statuisce che gli accordi tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi siano formalmente registrati per iscritto;
 - l'art. 125 definisce le funzioni dell'Autorità di gestione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44 n "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*" norma le disposizioni per la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO:

- che il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (POR FSE) prevede un Asse prioritario (Asse I) declinato in obiettivi specifici e linee d'azione;
- che per dare piena attuazione agli obiettivi e alle misure volte di sviluppo economico del tessuto produttivo lombardo, è stato sottoscritto tra Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo l'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo;
- che il suddetto Accordo costituisce un'importante esperienza di collaborazione istituzionale, dimostratasi nel tempo una buona prassi di governance territoriale per lo sviluppo di una strategia condivisa in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del sistema imprenditoriale ed economico lombardo nel suo insieme;
- che, inoltre, il Programma Regionale di Sviluppo XI Legislatura, approvato il 10 luglio 2018 con DCR n. XI/64, prevedeva, tra le priorità regionali in tema di sviluppo economico e competitività, la valorizzazione del "*partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema lombardo delle Camere di Commercio, attraverso l'Accordo di programma pluriennale per la competitività*";

- che Unioncamere Lombardia è un organismo pubblico con personalità giuridica di diritto privato, che non persegue scopi di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione;
- che la missione di Unioncamere Lombardia è quella di consolidare politiche favorevoli alla crescita delle imprese, promuovere e sostenere lo sviluppo del tessuto economico lombardo attraverso l'azione delle Camere di Commercio;
- che, in armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Lombardia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con Regione Lombardia;
- che, in particolare, ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere Lombardia promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Lombardia per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione;
- inoltre, che Unioncamere Lombardia promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con Regione Lombardia e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale;
- che l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 con nota protocollo E1.2022.0288496 del 27/07/2022 ha disposto l'avvio delle attività atte ad individuare Unioncamere quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013 la predisposizione dello schema di convenzione per la delega a Unioncamere quale Organismo Intermedio, nel quale definire lo svolgimento di determinati compiti tra quelli indicati all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- che, con propria nota URDCC_L 01 - REG. UCLRP - PROTOCOLLO 0006346/U DEL 28/07/2022 (Protocollo regionale E1.2022.291895 del 29/7/2022), Unioncamere Lombardia trasmetteva a Regione Lombardia la documentazione necessaria per le verifiche, da parte dell'Autorità di Gestione, circa il possesso dei requisiti ai fini della delega di funzioni di Organismo Intermedio in relazione a modello organizzativo, soggetto responsabile della struttura, gli uffici e i funzionari coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, la qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, le modalità per garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni nella selezione delle operazioni;
- che le verifiche effettuate hanno dato esito positivo, come si evince dalla comunicazione dell'Autorità di Gestione protocollo _____ del _____, finalizzata alla designazione di Unioncamere quale Organismo Intermedio per le misure del POR FSE 2014/2020 nel quale confluiranno le seguenti attività: selezione e attuazione delle operazioni, trattamento delle domande di rimborso e controlli.

CONSIDERATO, inoltre:

- che, ai sensi dell'articolo 123 punto 6) del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo Intermedio deve avvenire sotto la responsabilità del

RdA, previa verifica, da parte dell’Autorità di Gestione, del possesso dei requisiti occorrenti per lo svolgimento delle funzioni delegate;

- che l’Autorità di Gestione ha espresso valutazione positiva sull’organizzazione, la capacità amministrativa e finanziaria, la solvibilità e competenza, la capacità di svolgere i compiti delegati e le procedure adottati dall’Organismo Intermedio Unioncamere in ottemperanza al disposto dell’articolo 72 lettera e) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

RITENUTO

- di delegare a Unioncamere come Organismo Intermedio alcuni compiti dell’Autorità di Gestione del POR FSE tra quelli indicati all’articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per le suddette linee di attività contenute nel POR FSE 2014- 2020 e, in particolare per le attività relative all’Asse I – Azione 8.2.6 “Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili” del POR FSE 2014 - 2020.

Tutto quanto sopra premesso si conviene che

Art. 1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2. Oggetto della delega

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di Autorità di gestione dei POR FSE (di seguito AdG), e Unioncamere, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), per la realizzazione delle azioni dell’Asse I – Azione 8.2.6 “Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili” del POR FSE 2014 - 2020, come specificate nel successivo art. 6.

Unioncamere opera in qualità di OI del POR FSE 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dall’art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

All’OI, per le azioni ricomprese nell’Asse I – Azione 8.2.6 “Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili” del POR FSE 2014 - 2020 sopra richiamato, è affidato dalla rispettiva AdG lo svolgimento di determinati compiti tra quelli indicati all’articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare, all’OI sono delegate le attività di selezione e attuazione delle operazioni e trattamento delle domande di rimborso e controlli, puntualmente esplicitate al successivo articolo 5 della presente Convenzione.

L’AdG e l’OI cooperano attraverso un processo di co-progettazione strategica, intesa come metodo di costruzione condivisa della declinazione operativa della strategia, nel pieno rispetto dei principi esposti dall’art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013.

L’AdG mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate, conformemente all’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 3. Obblighi e responsabilità connesse alla delega

Gli obblighi e le responsabilità vincolanti per le parti relative allo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione.

Una volta conferita la delega all’OI, attraverso la stipula della presente Convenzione, l’AdG, in quanto responsabile dell’attuazione del Programma Operativo, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate.

L'OI si impegna a fornire la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti UE per il periodo 2014-2020, all'Autorità di gestione, all'Autorità di audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea. L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Art. 4. Compiti delle Autorità di Gestione FSE

L'Autorità di gestione è responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'AdG:

- a) assiste il rispettivo Comitato di Sorveglianza e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti dall'OI;
- b) elabora le informazioni fornite dall'OI ai fini della presentazione alla Commissione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) rende disponibili all'OI informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) utilizza il sistema informativo BOL per la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) istituisce e mette a disposizione dell'OI il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessario per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso. A tal fine, l'Autorità di Gestione autorizza l'OI e i funzionari/servizi coinvolti ad accedere e operare sul sistema informativo BOL gestito da Aria S.p.A., specificando che il medesimo è dotato di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia della Convenzione;
- f) trasmette per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari delle singole operazioni sulla base dei dati trasmessi dall'OI, indicando una previsione degli importi per i quali prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- g) effettua le Strategie di Comunicazione del POR FSE 2014/2020 e adempie agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui all'articolo 115 e all'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- h) garantisce la creazione e l'aggiornamento di un'area riservata al Programma disponibile sul sito "Programmazione Europea" di Regione Lombardia. www.ue.regione.lombardia.it

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:

- a) elabora, previa condivisione con l'OI, procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) si accerta che l'OI applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) si accerta che le operazioni selezionate dall'OI rientrino nell'ambito di applicazione del fondo, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nei POR;
- d) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione.

Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, l'AdG:

- a) fornisce all'OI le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso presso la stessa AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;
- b) si impegna a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità ivi indicate, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse;
- c) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con particolare riferimento alle responsabilità poste in capo ai beneficiari di cui al punto 2.2 del citato allegato XII, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 ed in coerenza con la strategia di comunicazione del Programma. Garantisce la creazione di un sito internet dedicato al Programma;
- d) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti dall'OI;
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
- f) informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione dei POR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;
- g) si impegna ad informare tempestivamente l'OI, con riferimento alle linee di attività assegnate, relativamente ad ogni variazione del piano finanziario del POR FSE derivante dalla ripartizione della riserva di performance, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 7, 8 e 10 della presente Convenzione;
- h) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore per tutta la durata della presente Convenzione;
- i) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- j) elabora ed attua, per quanto di propria competenza, la strategia di comunicazione del Programma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 5. Adempimenti ed obblighi in capo all'Organismo Intermedio

L'OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 2, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:

- a) definisce e formalizza il proprio Sistema di Gestione e Controllo, la relativa Manualistica e le piste di controllo, in conformità con i principi di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto previsto dai POR e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate e, nelle more dell'adozione del proprio Sistema di Gestione e Controllo, utilizza le procedure del Sistema di Gestione e Controllo, la Manualistica e le piste di controllo adottati dall'AdG;

- b) comunica tempestivamente all'AdG l'adozione del proprio SI.GE.CO ed eventuali modifiche al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e controllo del Programma;
- c) adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- d) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014/2020;
- e) organizza, di concerto con l'AdG, nel quadro di riferimento di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socioeconomico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- f) contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, inviando all'AdG le parti di propria competenza entro i termini che verranno in seguito definiti dall'AdG;
- g) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- h) garantisce ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, un'adeguata separazione delle funzioni di selezione delle operazioni e di responsabilità di beneficiario per prevenire conflitti di interessi, nel caso in cui sia beneficiario di un'operazione;
- i) assolve, nel caso in cui sia beneficiario di un'operazione, a tutti gli obblighi in carico ai soggetti beneficiari previsti dai regolamenti UE e dalle indicazioni che saranno fornite dall'AdG, compresi il contributo all'alimentazione del sistema di monitoraggio, la valutazione e gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- j) collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente delega;
- k) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
- l) assicura che i propri uffici ed i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dalle Autorità di Gestione (BOL), ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- m) trasmette per il tramite del BOL all'AdG, ai fini della sorveglianza, entro i termini definiti da quest'ultima, i dati finanziari delle singole operazioni e la previsione delle spese ai fini della presentazione delle domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- n) contribuisce all'attuazione delle Strategie di Comunicazione del Programma, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per gli interventi di sviluppo urbano sostenibile di propria competenza, assicurando che, per le operazioni sostenute dal POR FSE i partecipanti siano informati in merito al sostegno offerto dai fondi SIE;

- o) assolve, come richiesto dall'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, all'obbligo di pubblicazione delle informazioni su: a) opportunità di finanziamento rivolte a potenziali beneficiari; b) bandi (bandi di gara per contratti di lavori, servizi e forniture sia i bandi di concorso per il reclutamento di persone) nell'ambito del Programma;
- p) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con particolare riferimento alle responsabilità poste in capo ai beneficiari di cui al punto 2.2 del citato allegato XII, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 ed in coerenza con la strategia di comunicazione del Programma;
- q) assicura che il proprio personale sia a conoscenza delle procedure stabilite per il rispetto delle regole in materia di etica ed integrità comportamentale.

Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'OI:

- a) è responsabile della selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché assicurando che questa selezione sia coerente con quanto previsto dai Programmi e con le pertinenti strategie per lo sviluppo urbano sostenibile;
- b) condivide con l'AdG l'elaborazione di procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel POR FSE;
- d) fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, indicando il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione conformemente con quanto stabilito dall'AdG e le condizioni per il pagamento della sovvenzione;
- e) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- f) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera a) prima dell'approvazione dell'operazione;
- g) approva la graduatoria delle operazioni selezionate e la comunica all'AdG provvedendo alla relativa implementazione del BOL.

Per quanto concerne il trattamento delle domande di rimborso e i controlli, l'OI:

- a) per ciascuna operazione, secondo le modalità previste dall'articolo 9 della presente Convenzione, riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo BOL, le domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
- b) provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari, entro il termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- c) assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata ai sensi dell'articolo 72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, nonché sulla base di quanto indicato dall'AdG;
- d) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- e) effettua verifiche a campione sul posto delle operazioni finalizzate ad accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- f) comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'AdG di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014;
- g) su richiesta dell'AdG, fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
- h) elabora, sulla base delle verifiche amministrative, un riepilogo delle dichiarazioni di spesa dei beneficiari e le trasmette alle AdG per il tramite del SI, alle scadenze che verranno definite dalle stesse.

Art. 6. Risorse finanziarie

Per l'attuazione degli obiettivi del POR FSE 2014-2020, così come individuati, saranno attribuite risorse a valere sull'azione 8.2.6 dell'Asse I del POR FSE 2014 -2020, per un importo complessivo di euro € 260.000,00.

Art. 7. Circuito finanziario

L'Autorità di Gestione trasferisce le risorse finanziarie all'OI per la realizzazione degli interventi programmati, sulla base delle modalità di seguito descritte.

La prima quota è trasferita a titolo di anticipazione sulla base della trasmissione da parte dell'OI all'AdG di un cronoprogramma attuativo e di relativa previsione di spesa. Le successive quote di erogazione saranno trasferite sulla base dell'attestazione dell'effettivo utilizzo delle quote ricevute a titolo di anticipazione.

In casi particolari, quando ricorrano condizioni di necessità e su richiesta motivata dell'OI, l'Autorità di Gestione valuta se le risorse finanziarie, a valere sul Programma, possano essere trasferite direttamente ai beneficiari o ai destinatari dei finanziamenti.

Art. 8 - Riserva di efficacia dell'attuazione

Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI, per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Programma.

Art. 9 - Disimpegno

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dall'AdG, tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e

quietanzate conformemente a quanto previsto dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base delle previsioni di spesa.

In caso di disimpegno dei Programmi ai sensi dell'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata all'OI in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.

Art. 10 - Recuperi

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'Amministrazione comunale, spetta all'OI rimborsare l'importo in questione.

L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art.11 - Rettifiche finanziarie

In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate agli interi Programmi, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.

In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.

Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 12. Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG, nei confronti dell'OI, viene esercitato in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega.

L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

Art. 13. Modifiche e durata della Convenzione

La presente Convenzione è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2023, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 65 Reg. (UE) n. 1303/13). L'OI si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Quanto non esplicitamente dettagliato nella presente Convenzione nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Regione Lombardia

Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020

Unioncamere Lombardia

Direttore Operativo